

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 239

Adunanza 10 agosto 1983

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
REGIONE PIEMONTE 31 AGO. 1983

PROT. N. 63355 Torino,
SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

IL PRESIDENTE

Tezzabole

L'anno millenovecentottantatre il giorno 10 del mese di agosto alle ore 12 in Torino, presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è oggi adunata la Giunta Regionale, con l'intervento di Aldo VIGLIONE Presidente, ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ e degli Assessori, Sante BAJARDI, Mario BRUCIAMACCHIE, Corrado CALSOLARO, Giuseppe CERUTTI, Bruno FERRARIS, ~~XXXXXX~~, Andrea MIGNONE, Giancarlo TAPPARO; con l'assistenza del Segretario della Giunta Regionale, Pier Domenico CLEMENTE.

E' assente il Vice Presidente Rivalta e l'Assessore Ferrero.

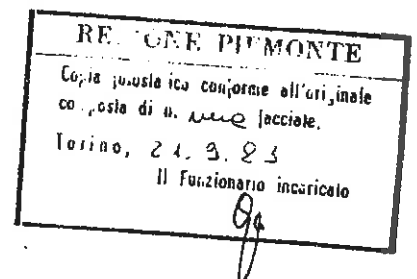
(Omissis)

OGGETTO:

L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. Comuni di Ameno e Miasino (NO). Approvazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale. Deliberazione del Consorzio Intercomunale n. 1 in data 5/6/1981.

(57 - 27475)

A relazione dell'Assessore Calsolaro:



Premesso che i Comuni di Ameno e Miasino, per la redazione del Piano Regolatore Generale interessante i territori di loro competenza, hanno provveduto a formare un Consorzio la cui costituzione è stata successivamente approvata con D.P.G.R. n. 4195 in data 12/7/1978;

constatato che:

- il Consorzio Intercomunale con deliberazione n. 5 in data 25/8/1978 ed i singoli Comuni di Ameno e Miasino, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 33 in data 1/9/1978 e n. 19 in data 28/8/1978, hanno provveduto a definire, in

conformità ai disposti fissati dall'art. 15 della L.R. 5/12/77 n. 56 e successive modificazioni, gli obiettivi generali da conseguire con l'adozione del Piano Regolatore Generale Intercomunale nonchè i criteri di impostazione dello stesso;

- il Consorzio Intercomunale con deliberazione n. 4 in data 31/10/1980 ed i singoli Comuni di Ameno e Miasino, ciascuno per la parte di propria competenza; rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 57 in data 17/10/1980 e n. 62 in data 24/10/1980, hanno adottato ai sensi del 4° comma dell'art. 15 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale Intercomunale;
- il Consorzio Intercomunale con deliberazione n. 1 in data 5/6/1981 ed i singoli Comuni di Ameno e Miasino, ciascuno per la parte di propria competenza rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 27 in data 22/5/1981 e n. 35 in data 29/5/1981, ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 5/12/77 n. 56 e successive modificazioni, hanno provveduto a controdedurre alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione e deposito degli atti del progetto preliminare e ad adottare il Piano Regolatore Generale Intercomunale, nel cui ambito sono state altresì proposte alcune modifiche al vincolo idrogeologico vigente secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 5/12/77 n. 56 e successive modificazioni.

rilevato che il Comitato Comprensoriale del Verbano - Cusio - Ossola, ha espresso in data 13/11/1981, il proprio parere di competenza ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni;

sentito il Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 5/6 espresso nella seduta in data 21/2/1983, ha ritenuto meritevole di approvazione il Piano Regolatore Generale Intercomunale adottato dai Comuni di Ameno e Miasino con le deliberazioni consiliari n. 27 in data 22/5/1981 e n. 35 in data 29/5/1981 e dal Consorzio Intercomunale con la deliberazione n. 1 in data 5/6/1981, subordinatamente all'introduzione "ex officio" delle modifiche ed integrazioni di cui al successivo art. 1 del deliberato;

considerato che con il presente atto deliberativo, stante l'urgenza dei Comuni interessati di poter disporre di uno strumento urbanistico atto a disciplinare correttamente gli interventi nel territorio, si procede unicamente all'approvazione delle scelte di pianificazione territoriale insite nel Piano Regolatore Generale Intercomunale, demandandosi ad un successivo provvedimento l'eventuale approvazione delle modifiche al vincolo idrogeologico vigente, assunte ai sensi del 3° comma dell'art. 30 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni qualora i competenti servizi provvedano ad esprimere parere favorevole;

RECEIVED
Copia, giusta copia conforme all'originale colata di n. 24.9.83 Torino, 24.9.83 Il Funzionario incaricato

preso atto del parere espresso dal Comitato Comprensoriale del Verbano - Cusio - Ossola, in data 5.12.1980, ai sensi del 2° comma dell'art. 29 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, in merito alla proposta di riduzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti nei territori dei Comuni di Ameno e Miasino;

ritenuto di poter condividere il succitato parere del Comitato Urbanistico Regionale;

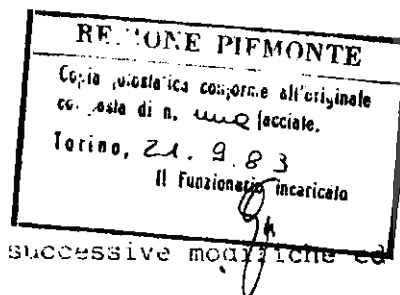
atteso che il procedimento seguito appare regolare;

vista la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la legge 28.1.1977 n. 10;

vista la legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;



vista la domanda del Presidente del Consorzio dei Comuni di Ameno e Miasino, in provincia di Novara, intesa ad ottenere l'approvazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

ART. 1

di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale Intercomunale adottato dai Comuni di Ameno e Miasino, in provincia di Novara, con le deliberazioni consiliari n. 27 in data 22.5.1981 e n. 35 in data 29.5.1981 e dal Consorzio Intercomunale con la deliberazione n. 1 in data 5.6.1981, subordinatamente all'introduzione "ex officio" delle seguenti modifiche ed integrazioni:

AZZONAMENTO

- sui diversi elaborati grafici di progetto le "Aree residenziali esistenti - E2", e le "Aree artigianali - I", adiacenti al nucleo storico del Comune di Ameno ed individuate con apposita campitura in rosso, sullo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, si intendono incluse nel perimetro delle "Aree dell'insediamento storico - R";
- sui diversi elaborati grafici di progetto le "Aree residenziali esistenti - E13", poste a sud della Frazione Pisogno del Comune di Miasino ed individuate con apposita campitura in rosso, sullo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, si intendono incluse nel perimetro delle "Aree dell'insediamento storico - R";

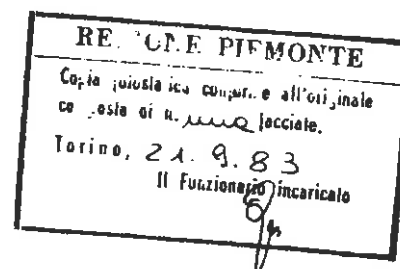
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- all'art. 8 - Strumento urbanistico esecutivo, alla lettera d), la dizione "Piani tecnici insediativi", si intende sostituita con la seguente che recita: "Piani tecnici esecutivi";
- all'art. 24 - Trasferimenti di cubatura, alla lettera a) le parole "Zone" e "zona" si intendono rispettivamente sostituite con le seguenti che recitano: "Aree urbanistiche" e "area urbanistica";
- all'art. 27 - Norme speciali per le attrezzature ricettive, il testo della norma si intende eliminato;
- all'art. 30 - Aree degli insediamenti storici (R):
 - . all'8° comma, lettera d) le dizioni che recitano "rimuovere e collocare a quote differenti dalle originali i solai ed i pavimenti qualora ciò sia necessario per ricavare accettabili altezze interne dei locali" e "chiudere logge o volumi aperti, esclusivamente con elementi vetrati e solo qualora facciano parte del volume del fabbricato originario e non costituiscano basso fabbricato" si intendono eliminate;
 - . all'8° comma, lettera e) la dizione "o aggiunta impropria" si intende sostituita con la seguente che recita: "o sono individuate come edifici non omogenei nelle tav. n. 5a e 5b";
- all'art. 31 - Aree residenziali esistenti di ristrutturazione edilizia e di completamento (E), al 3° comma, punto 1 si intende aggiunta la prescrizione che recita: "Le costruzioni realizzabili nell'ambito del P.E.C. previsto in frazione Carcegnà (Comune di Miasino) dovranno essere realizzate a gradoni seguendo l'andamento naturale del terreno e non superare l'altezza di un piano fuori terra";
- all'art. 31 - Aree residenziali esistenti di ristrutturazione edilizia e di completamento (E), quale ultimo comma si intende aggiunto il seguente che recita:

"Le aree residenziali esistenti E2 (adiacenti al nucleo storico del Comune di Ameno) ed E13 (poste a sud della frazione Pisogno del Comune di Miasino) puntualmente individuate con apposita campitura in rosso sugli stralci planimetrici allegati al provvedimento di approvazione del presente P.R.G.I. sono assoggettate alla normativa prevista per le aree dell'insediamento storico R";
- all'art. 32 - Aree residenziali esistenti di ristrutturazione edilizia e di completamento (E), la numerazione dell'articolo si intende corretta in "art. 31";
- all'art. 33 - Aree a verde privato (V.P.), la numerazione dell'articolo si intende corretta in: "art. 32";
- all'art. 33 - Aree artigianali di riordino da attrezzare, al 5° comma, lettera e), si intende aggiunta la prescrizione che recita: "Tale altezza dovrà essere comunque contenuta nel limite massimo di mt. 7,00 al fine di migliorare l'inserimento degli stessi nell'ambiente circostante; l'area dovrà essere sistemata con la piantumazione di essenze arboree di alto fusto al fine di creare una quinta di protezione ambientale nei confronti delle visuali più significative";

REGIONE PIEMONTE Ufficio Provinciale di Miasino Torino, 24. 3. 83 Il Funzionario incaricato
--

- ✓ all'art. 34 - Impianti artigianali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, quale ultimo comma si intende aggiunto il seguente che recita: "Le aree artigianali adiacenti al nucleo storico del Comune di Ameno ed individuate con apposita campitura in rosso sugli stralci planimetrici allegati al provvedimento di approvazione del presente P.R.I. sono assoggettate alle normative previste per le aree dell'insediamento storico - R";
- ✓ all'art. 35 - Aree agricole (A), al secondo comma, lettera e), si intende aggiunta la dizione che recita: ", limitatamente ad impianti che non prevedano strutture fisse emergenti dal terreno";
- ✓ all'art. 37 - Aree per attività ricettive, ricreative e terziarie in genere (T), :
 - al capitolo "T1 - Istituti religiosi e culturali, colonie e case per ferie ristoranti e alberghi nell'ambito dei centri storici", il riferimento all'art. "1", si intende corretto con il riferimento all'art. "31";
 - al capitolo "T2 - Istituti religiosi, colonie case per ferie, alberghi e ristoranti, attrezzature sportive e ricreative coperte all'esterno ai centri storici" il testo della norma si intende sostituito con il seguente che recita: "In queste aree sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione come descritti all'art. 31, nonché ampliamenti degli edifici esistenti con un aumento massimo del 25% della volumetria esistente alla data di adozione del P.R.I., ma senza aumento delle altezze preesistenti e senza cambiamento delle destinazioni d'uso";
 - al capitolo "T3 - Attività sportive e ricreative scoperte, campeggi" si intende aggiunta la prescrizione che recita: "Nell'ambito della zona destinata a campeggio, posta a confine del Comune di Orta S. Giulio lungo le rive del lago, le aree sovrastanti la S.S. n. 223 potranno essere occupate dalle strutture mobili di ricovero (tende, roulotte etc.) mentre le restanti aree adiacenti il lago dovranno esclusivamente essere destinate alla balneazione";
 - al capitolo "T4 - Zona del Monte Oro - il testo della norma si intende sostituito con il seguente che recita: "La zona del Monte Oro, pur formando un'unità territoriale inscindibile, da sottoporre ad un unico Piano Esecutivo Convenzionato viene, ai fini normativi, suddivisa in due aree:
 - 1) Area VP è destinata a Parco Botanico; per tale aree si dovrà, con specifica convenzione da stipularsi con il Comune, prevedere e garantire l'uso pubblico.
Per le costruzioni esistenti sono ammessi il restauro e la ristrutturazione edilizia con un aumento complessivo del volume non superiore al 25% dell'attuale.
 - 2) Area T4 è destinata ad attività ricettive/sanitarie/sociali; è ammessa la ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente ed un suo eventuale ampliamento tale da non superare l'indice fondiario massimo di 0,8 mc/mq comprensivo della volumetria esistente, con un rapporto di copertura massimo del 15%;



Per le aree T4 e VP è obbligatorio il rispetto assoluto delle alberature esistenti, il ripristino conservativo del parco, con l'impegno da parte del concessionario, della manutenzione dello stesso per il periodo di validità della convenzione stipulata";

- all'art. 39 - Fasce ed aree di rispetto - Aree inedificabili - Vincolo idrogeologico, alla voce "zone soggette a vincolo idrogeologico" si intende eliminata la dizione che recita: "(perimetrate con asterischi sulle tavole di piano)"
- all'art. 39 - "Fasce ed aree di rispetto - Aree inedificabili - Vincolo idrogeologico" alla voce "zone soggette a vincolo idrogeologico" si intende aggiunta la prescrizione che recita:
"la delimitazione delle zone soggette a vincolo idrogeologico risulta essere quella individuata ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267; solo ad avvenuta approvazione delle modifiche al vincolo idrogeologico proposte con il presente P.R.G.I. le porzioni di territorio sottoposte a vincolo idrogeologico saranno quelle perimetrate con asterischi sulle tavole di Piano.";
- quale art. 48 bis, si intende aggiunto il seguente articolo che recita:
"art. 48 bis - Nuove costruzioni in parti di territorio interessate da ritrovamenti archeologici. Nelle aree sottoposte a piano esecutivo convenzionato ed individuate nelle frazioni di Lortallo (Comune di Ameno) e di Carcegna (Comune di Miasino) è fatto obbligo per la realizzazione degli interventi previsti segnalare preventivamente alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, l'inizio dei lavori, essendo queste parti del territorio interessate da recenti ritrovamenti archeologici";

ART. 2

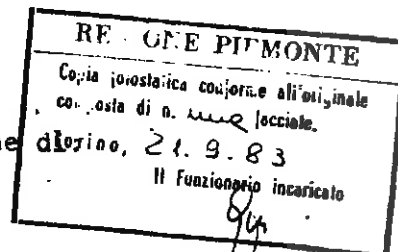
La documentazione relativa, debitamente vistata si compone

Atti amministrativi

- deliberazione consiliare n.27 in data 22.5.1981 del Comune di Ameno, munita degli estremi di esecutorietà;
- deliberazione consiliare n.35 in data 29.5.1981 del Comune di Miasino, munita degli estremi di esecutorietà;
- deliberazione del Consorzio Intercomunale n. 1 in data 5.6.1981, di adozione del Piano Regolatore Generale Intercomunale;

Atti tecnici

- Tav. 1 - Stato di fatto - Uso del suolo non urbanizzato, in scala 1:10000
- Tavv. 2A - 2B - 2C - Stato di fatto - Uso del suolo urbanizzato, rispettivamente di Ameno capoluogo, Miasino, Ameno frazioni, in scala 1:2000
- Tavv. 3A - 3B - Stato di fatto - Opere di urbanizzazione primaria e proprietà comunali, rispettivamente di Ameno e Miasino, in scala 1:2000
- Tavv. 4A - 4B - Stato di fatto - Indagine centri storici - Analisi della consistenza edilizia, rispettivamente di Ameno e Miasino, in scala 1:1000
- Tavv. 5A - 5B - Stato di fatto - Indagine centri storici - Analisi dei valori ambientali, rispettivamente di Ameno e Miasino, in scala 1:1000

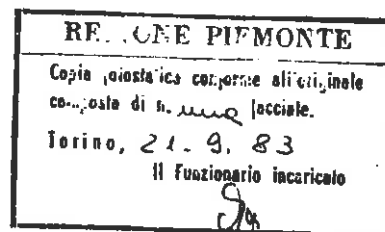


- Tav. 6 - Stato di fatto - Carta geomorfologica, in scala 1:25000
- Tav. 7 - Stato di fatto - Carta altimetrica schematica, in scala 1:25000
- Allegato 13A - Stato di fatto - Relazione illustrativa
- Allegato 13B - Progetto definitivo - Relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav. 15 - Progetto definitivo Inquadramento subcomprensoriale, in scala 1:25000
- Tav. 16 - Progetto definitivo, in scala 1:10000
- Tavv. 17A - 17B - 17C - Progetto definitivo - Sviluppo centri abitati, rispettivamente di Ameno capoluogo, Miasino, Ameno frazioni, in scala 1:2000
- Tavv. 18A - 18B - Progetto definitivo - Sviluppo Centri storici, rispettivamente di Ameno e Miasino, in scala 1:1000
- Allegato 19 - Progetto definitivo - Norme di Attuazione
- Allegato 20 - Controdeduzioni alle osservazioni
- Tav. 21 - Progetto preliminare - Localizzazione delle osservazioni, in scala 1:10000
- Tabelle riportanti i calcoli delle capacità insediative globali teoriche ed in controllo degli standards (artt. 20 - 21 L.R. 56/77) relative ai Comuni di Ameno e Miasino
- Fascicolo contenente lo Studio geologico tecnico del territorio consorziale, con allegato:
 - Tav. A - Rilievo geologico, in scala 1:10000
 - Tav. B - Carta di sintesi della propensione al dissesto, in scala 1:10000
- Stralci planimetrici illustranti - con campitura in rosso - le zone individuate come "Aree dell'insediamento storico - R".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Aldo Viglione



Il Segretario della Giunta
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 10 agosto 1983.

sm/da

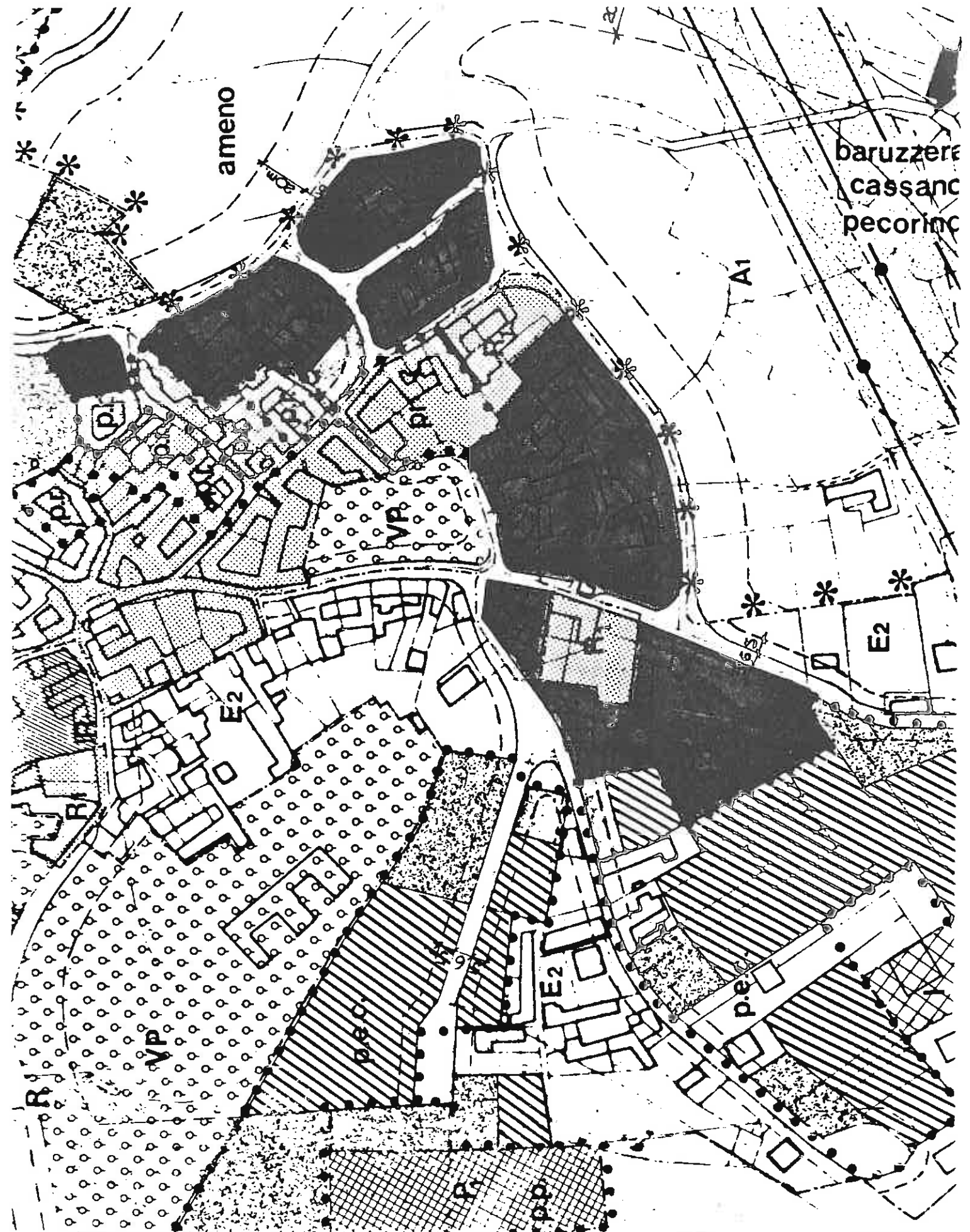


Allegato alla D.C.R. n. 57-27475

Comune di AMENO

in data 10.8.1983

aree da includere nel perimetro dell'insediamento storico - "R"





Allegato alla D.G.R. n. 57-27475

Comune di MIASINO

in data 10.8.1983

aree da includere nel perimetro dell'insediamento storico - "R"

